

NUM.DOC. 113/2004

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 21 Dicembre 2004

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CARDONA
CASSANO CERA CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI INFELISE LAINO MINUTELLO
MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO REVERDITO SPINELLI STRINA
TESSITORE.

In totale con il Presidente n. 24

Risulta assente il Consigliere: LUBATTI

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE DI LOCALI SITI NEL
COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/3

ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. RINNOVO CONCESSIONE LOCALI E MODIFICA SCADENZA CONVENZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE DI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/3 ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. RINNOVO CONCESSIONE LOCALI E MODIFICA SCADENZA CONVENZIONE.

Il Presidente Trombotto, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Lubatti e della V Commissione Camarda, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 7 settembre 2000 - mecc. 200006037/93, Giunta Comunale del 19 settembre 2000, immediatamente eseguibile, e successiva determinazione dirigenziale del 7 novembre 2000 - mecc. 200009898/93, è stata approvata la concessione dei locali di civica proprietà, siti nel complesso scolastico E13 di Strada Castello di Mirafiori 57/3, all'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori con scadenza al 30 novembre 2004.

Con deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 6 aprile 2004 - mecc. 200401966/93, dichiarata immediatamente eseguibile, e con presa d'atto della Giunta Comunale in data 27 aprile 2004, è stata approvata, nel rispetto dello Statuto della Città di Torino (art. 77) e come previsto dalla delibera quadro del Consiglio Comunale 10 marzo 1997 – mecc. 9700493/19, una convenzione di durata biennale tra la Circostrizione 10 e l'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori, con sede in Torino, Strada Castello di Mirafiori n. 57/3, che risulta essere in possesso dei requisiti di legge (Legge sul volontariato n. 266/91 e Legge Regionale n. 38/94) ed è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato, per la partecipazione del complesso bandistico alle iniziative pubbliche. La su citata Associazione da anni collabora con la Circostrizione per l'organizzazione di concerti e manifestazioni varie, favorendo l'aggregazione di giovani e adulti, promuovendo anche corsi gratuiti di formazione musicale.

Con nota pervenuta il 21 ottobre 2004 prot. n. 7625/V-1-2, l'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori ha presentato richiesta di concessione dei locali sopra citati (all. 1).

Considerata la vigenza della già citata deliberazione mecc. 200401966/93 che regola i rapporti fra Circostrizione e Associazione per la partecipazione della stessa alle iniziative circostrizionali, si propone, mentre si provvede come sotto specificato al rinnovo della concessione locali,

di modificare la data di scadenza del 30 maggio 2006 prevista dalla convenzione in essere in modo che coincida con quella dell'atto di concessione che si va ad approvare, lasciando integro in ogni sua parte l'atto deliberativo mecc. 200401966/93 che integralmente si richiama, riducendo proporzionalmente la spesa prevista.

Considerato che:

- l'attività svolta dalla su indicata Associazione si ritiene di particolare rilevanza sociale e rientra nelle tipologie indicate all'art. 2 punto 4 del Regolamento per la concessione di beni immobili ad Enti e Associazioni n. 214, approvato con deliberazione mecc. 9503348/08 il 6 giugno 1995;
- l'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori, come da Statuto, non persegue finalità di lucro e può essere ammessa a fruire di vantaggi economici ai sensi dell'art. 1 punto 3 del Regolamento già menzionato;
- i locali individuati saranno esclusivamente utilizzati per l'attuazione di attività sociali ritenute di particolare rilevanza.

Preso atto del parere favorevole espresso in data 25 novembre 2004 dal Gruppo di Lavoro Interassessorile per la concessione di immobili ad Enti e Associazioni, costituito ai sensi del Regolamento sopra citato, che ritiene di accogliere le proposte della Circoscrizione sia per l'abbattimento del canone annuo di mercato, stimato in Euro 6525,00 dall'Ufficio Tecnico Comunale competente, del 90% da corrispondere in Euro 652,50 e sia per la definizione in Euro 1363,71 quale recupero a titolo forfettario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento.

La concessione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data della determinazione dirigenziale di concessione e avrà scadenza il 31 gennaio 2006.

Si ritiene di poter accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dei locali all'Associazione Filarmonica Torino ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 214 alle condizioni di cui all'allegato schema disciplinare, già sottoscritto dal concessionario per preliminare accettazione, che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo.

Il canone di mercato è stimato in Euro 6525,00 dall'ufficio tecnico comunale competente, con l'abbattimento del 90% la cifra da corrispondere è Euro 652,50 oltre la somma di Euro 1363,71 quale recupero a titolo forfettario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento.

In attesa del perfezionamento della procedura di concessione, dal 1° dicembre 2004, l'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori potrà continuare ad utilizzare i locali corrispondendo alla Circoscrizione il canone comprensivo del recupero forfettario delle utenze pari ad Euro 1441,35 annue (vecchio canone), in proporzione al periodo di vacanza contrattuale, fino alla data di rinnovo della concessione.

La proposta di concessione è stata discussa dalla I Commissione Permanente di Lavoro in data 27 ottobre 2004 e licenziata dalla Giunta Comunale nella seduta del 25 novembre 2004.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/40 del 13 maggio 1996) e n. 175 (mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996), il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circostrizionali cui appartiene l'attività in oggetto;
 - Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare il rinnovo della concessione di locali di Civica proprietà, siti in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 come individuati nel disciplinare allegato (all. 2) che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori con sede in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 Torino, C.F. 97573010010, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della determinazione dirigenziale di concessione e fino al 31 gennaio 2006;
2. di modificare la data della convenzione citata in narrativa mecc. 200401966/93 portandola al 31 gennaio 2006 in analogia a quanto disposto dal presente atto, lasciando integra la già citata convenzione in ogni sua parte;
3. di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti e Associazioni, il canone annuo di Euro 652,50 corrispondente al 10% del canone di mercato stimato in Euro 6525,00 dall'ufficio tecnico comunale competente e la somma di Euro 1363,71 quale recupero a titolo forfettario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento per un totale di Euro 2016,21.
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali nonché la quantificazione del canone di occupazione, comprensivo del recupero forfettario delle utenze relative al periodo 1° dicembre 2004 e fino alla data di rinnovo della concessione, così come già espresso in narrativa.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Al momento della votazione risultano fuori aula i Consiglieri: Deiana, Perillo e Regalbuto.

Il Consiglio di Circostrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti n. 21

Favorevoli n. 21

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della concessione di locali di Civica proprietà, siti in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 come individuati nel disciplinare allegato (all. 2) che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori con sede in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 Torino, C.F. 97573010010, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della determinazione dirigenziale di concessione e fino al 31 gennaio 2006;
 2. di modificare la data della convenzione citata in narrativa mecc. 200401966/93 portandola al 31 gennaio 2006 in analogia a quanto disposto dal presente atto, lasciando integra la già citata convenzione in ogni sua parte;
 3. di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti e Associazioni, il canone annuo di Euro 652,50 corrispondente al 10% del canone di mercato stimato in Euro 6525,00 dall'ufficio tecnico comunale competente e la somma di Euro 1363,71 quale recupero a titolo forfettario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento per un totale di Euro 2016,21.
 4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali nonché la quantificazione del canone di occupazione, comprensivo del recupero forfettario delle utenze relative al periodo 1° dicembre 2004 e fino alla data di rinnovo della concessione, così come già espresso in narrativa.
 5. Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale, dichiara all'unanimità il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.
-